



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 marzo 2014  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0339 (COD)**

---

---

**6917/14  
ADD 1**

**CODEC 561  
SAN 97  
PHARM 22  
MI 211  
CADREFIN 38**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| Oggetto:      | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE ( <b>prima lettura</b> )<br>- Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> )<br>= Dichiarazione |

---

**Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione di atti di esecuzione**

La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, punto b) in modo sistematico. Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato. Inoltre la Commissione sottolinea che il ricorso alla suddetta disposizione non ha valore di precedente rispetto ad altri strumenti finanziari nell'ambito del QFP 2014-2020.